

**A TUTTE LE IMPRESE EDILI
ED AFFINI ISCRITTE ALLA CEIV
LORO SEDI**

**AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI**

Padova, 19 Aprile 2024

Circolare n. 4/2024

Oggetto: Congruità – Campo IMPORTO CONTRATTO – Ulteriori precisazioni Circolare n. 1/2024.

Con riferimento a quanto già comunicato con la Circolare n. 1/2024 che può essere visualizzata cliccando sul link qui di seguito: https://www.ceiv.eu/wp-content/uploads/2024/02/Circolare-n1_2024-Importo-contratto.pdf, ed al fine di consentire una migliore comprensione delle situazioni in cui tale campo va valorizzato si esplicitano le seguenti casistiche:

PRIMO CASO

Nel caso in cui l'importo ed i lavori indicati nella notifica preliminare vengano affidati dal committente a più soggetti mediante contratti diretti, ciascun affidatario compilerà la propria DNL indicando quanto segue:

1. **IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI** l'importo della notifica preliminare,
2. nell'**IMPORTO LAVORI EDILI**, la quota di lavori edili che verranno eseguiti dalla singola impresa,
3. nella voce **IMPORTO CONTRATTO**, verrà indicato l'importo del contratto sottoscritto fra l'impresa ed il committente comprensivo dei lavori edili e non edili.

WWW.CEIV.EU - C. F.: 80006710281- info@ceiv.it

SEDE LEGALE: Passaggio Corner Piscopia, 10 – 35137 PADOVA – Tel. 049/8751069

SEDE OPERATIVA: Via San Pelaio, 35 – 31100 TREVISO

SEDE OPERATIVA: Viale Porta Po, 87 – 45100 ROVIGO

SECONDO CASO

Al fine di evidenziare quando invece la voce non vada assolutamente compilata, si ricorda la casistica in cui l'importo ed i lavori indicati nella notifica preliminare, vengano affidati dal committente ad un affidatario che provvederà eventualmente a subappaltare una parte, od in toto, le lavorazioni. In quest'ultimo caso:

1. l'**IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI** corrisponderà all'importo della notifica (comprensivo delle lavorazioni edili e non edili),
2. nell'**IMPORTO DEI LAVORI EDILI** andranno indicati l'ammontare delle sole attività edili.
3. la voce **IMPORTO CONTRATTO** non andrà valorizzata

TERZO CASO

Nell'ipotesi di un'A.T.I., ciascun componente dell'A.T.I. compilerà la propria DNL per la quota parte dei lavori da esso svolti, così come segue:

1. l'**IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI** corrisponderà all'importo complessivo dell'appalto (comprensivo delle lavorazioni edili e non edili),
2. nell'**IMPORTO DEI LAVORI EDILI** andranno indicati l'ammontare delle lavorazioni edili in capo al componente dell'A.T.I.
3. la voce **IMPORTO CONTRATTO** corrisponderà all'importo del contratto in capo al componente dell'A.T.I. (comprensivo delle lavorazioni edili e non edili)

Si rammenta, inoltre, che l'ammontare della notifica preliminare, eventuali integrazioni e varianti (PRIMO CASO e SECONDO CASO), rappresentano il valore di riferimento per determinare se il cantiere sarà soggetto a congruità oppure sarà escluso (per i lavori privati uguale o maggiore di € 70.000).

Nel caso dei lavori pubblici si ricorda che tutti i cantieri sono soggetti alla congruità.

Il personale delle sedi della Cassa Edile è a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Distinti saluti.

Il Presidente

Geom. Silvano Armellin